

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

LOVERE (BG)

**SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA
ECOLOGICA**

REGOLAMENTO

(Approvato con delibera assembleare nr. 6 nella seduta del 20 marzo 2013)

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, istituito dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ai sensi della Legge Regionale 28.02.2005, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto attiene alle finalità del servizio, alle modalità di nomina, conferimento, sospensione e revoca incarico, nonché ai doveri delle guardie ecologiche volontarie, si fa espresso riferimento alla normativa sopra richiamata.

ART. 2 - SEDE

La sede principale del servizio è stabilita presso la sede legale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Via del Cantiere n. 4, Lovere (Bg), vengono altresì assicurate n. 2 sedi, una presso la sede operativa di Casazza e una presso la sede operativa di Villongo, ove viene assicurata la disponibilità di un locale idoneo ad uso ufficio e sala riunioni.

ART. 3 . RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La figura del responsabile del servizio è designata dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Il responsabile del servizio si avvale della collaborazione di coordinatori individuati dal responsabile del servizio all'interno delle guardie ecologiche volontarie con il compito di:

- rapportarsi e coadiuvare il responsabile nella programmazione mensile e dei turni di servizio;
- curare lo svolgimento delle attività del servizio secondo il programma approvato;
- coordinare le guardie ecologiche nello svolgimento di specifici progetti;
- predisporre un foglio informativo mensile.

L'incarico di coordinatore avrà durata annuale o fino all'esaurirsi dello specifico progetto ovvero fino a revoca.

ART. 4 – NOMINA A GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Al servizio appartengono le Guardie Ecologiche volontarie che, avendo superato regolarmente l'esame di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/2005, ottengono il decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia giurata particolare, nonché il conferimento dell'incarico da parte dell'ente gestore.

Ciascuna guardia ecologica volontaria contribuisce all'attività del servizio in base alla disponibilità di tempo, ai propri interessi culturali ed alle attitudini personali, comunque nel rispetto dell'art. 8 della L.R. n. 9/2005.

ART. 5 – DOTAZIONI

Sono in dotazione del servizio almeno un automezzo per sede ed attrezzature e materiali necessari per le attività ed i servizi prestati.

I mezzi, il materiale e le attrezzature in dotazione sono inventariati, a cura del responsabile del servizio, in un apposito elenco.

L'uso degli automezzi e del materiale in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio e per la durata dell'ordine di servizio.

Alla fine di ogni servizio, le attrezzature ed il materiale utilizzati devono essere riposti in sede nei luoghi individuati dal responsabile. Per specifici motivi, il responsabile può autorizzarne l'uso anche al di fuori della sede e dell'ordine di servizio.

E' vietato trasportare estranei sui mezzi di servizio, salvo giustificate ragioni.

L'uso dell'automezzo è subordinato alla compilazione di un apposito foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati oltre ai dati relativi all'utilizzo, eventuali segnalazioni di necessità manutentive e quant'altro possa interessare la perfetta efficienza del mezzo.

Il rifornimento degli automezzi in dotazione avverrà, di norma, presso i distributori convenzionati con la Comunità Montana. Nell'eventualità in cui ciò non sia possibile, le guardie ecologiche volontarie provvedono anticipando la spesa che verrà rimborsata dall'economista della Comunità

Montana sulla base di pezze giustificative. Ogni rifornimento dovrà essere registrato sul foglio di viaggio.

In caso di necessità è possibile utilizzare altri mezzi della Comunità Montana, rispettando le norme vigenti che ne regolamentano l'uso e previa autorizzazione del responsabile del servizio.

ART. 6 – USO MEZZI PERSONALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Le guardie ecologiche volontarie, per particolari esigenze di servizio, possono essere autorizzate dal responsabile all'uso dell'automezzo privato, sollevando da ogni responsabilità la Comunità Montana per qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo a terzi, al conducente, ai trasportati ed al mezzo stesso.

Per l'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio, preventivamente autorizzato, sarà riconosciuto un rimborso in base alle disponibilità finanziarie del servizio e comunque non oltre l'indennità chilometrica riconosciuta per i dipendenti dell'ente.

ART. 7 – FASCICOLO PERSONALE

Presso la sede è conservato per ogni guardia ecologica volontaria un fascicolo personale contenente i decreti di nomina e i loro rinnovi.

Ad ogni guardia ecologica volontaria viene consegnato:

- il tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dalla Regione Lombardia;
- il distintivo predisposto dalla Regione Lombardia;

e compatibilmente con le risorse finanziarie:

- la divisa composta da: scarponcini, giacca a vento con pile, n. 2 camicie (manica lunga e mezza manica), n. 2 pantaloni (estivo e invernale), un berretto.

La guardia ecologica volontaria che cessa il rapporto di servizio è tenuta a riconsegnare tutto quanto ricevuto in dotazione.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Tutte le guardie ecologiche volontarie sono assicurate a cura della Regione Lombardia per Infortuni e Responsabilità Civile.

Oggetto dell'assicurazione sono:

- gli infortuni occorsi durante le attività previste o consentite o delegate dalle vigenti disposizioni. La garanzia è operante anche durante il tragitto dalla dimora o dal posto di lavoro al luogo del servizio, effettuato sia a piedi che mediante qualsiasi mezzo di locomozione.
- la responsabilità civile derivante alle guardie ecologiche volontarie durante l'espletamento delle attività previste o consentite o delegate dalle disposizioni vigenti.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività dei volontari viene svolta previa compilazione di ordine di servizio vistato dal responsabile.

Le guardie ecologiche volontarie si impegnano ad informare mensilmente il responsabile delle proprie disponibilità, mediante apposito modulo.

In assenza di ordini di servizio o di espresso ordine del responsabile, è vietato qualsiasi tipo di attività a nome o per conto del servizio e quindi anche di indossare la divisa ed utilizzare il tesserino di riconoscimento.

Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie dovranno tenere in vista il distintivo ed esibire il tesserino di riconoscimento.

L'attività è svolta, di norma, da pattuglie di almeno due persone. Le attività di promozione, informazione, didattica, ricerca possono essere svolte anche da singole guardie ecologiche volontarie.

A fine servizio dovrà essere prodotto il rapporto di servizio, compilando un apposito modulo.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Di norma le guardie ecologiche volontarie si riuniscono una volta al mese, ovvero ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Vengono convocate almeno una volta all'anno dal responsabile del servizio, per un confronto formativo ed informativo.

Previa autorizzazione da parte della singola guardia ecologica volontaria, le comunicazioni possono essere fatte anche solo in via informatica.

La partecipazione alle riunioni viene considerata come servizio.

Il responsabile, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientali, favorisce la partecipazione delle guardie ecologiche volontarie a corsi di aggiornamento, convegni, incontri ed altre iniziative promosse dalla Regione Lombardia o da altri enti.

ART. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Compete al responsabile l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito inosservanza dei doveri previsti dalla legge regionale n. 9/2005, dal presente regolamento e dal civile comportamento:

- richiamo verbale;
- censura scritta;
- proposta al presidente della Comunità Montana di sospensione temporanea dell'incarico;
- proposta al presidente della Comunità Montana di revoca dell'incarico e conseguente espulsione dal servizio.

L'interessato, dopo aver ricevuto il provvedimento motivato, potrà, entro 10 giorni dal ricevimento, presentare al Presidente della Comunità Montana scritti o memorie o la richiesta di essere personalmente sentito a chiarimento dei fatti.

Dei provvedimenti di cui sopra, il responsabile ne darà comunicazione alle guardie ecologiche volontarie.

ART. 12 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI

Qualora la guardia ecologica volontaria, per cause di forza maggiore o di esigenze personali o familiari sia impossibilitata a svolgere il proprio incarico, può richiedere al responsabile la sospensione volontaria fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi, oppure, se ne ricorrono i presupposti, può chiedere la nomina a guardia ecologica onoraria.

ART. 13 – ASSISTENZA IN GIUDIZIO

La Comunità Montana, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e/o penale nei confronti di una guardia ecologica volontaria per fatti connessi all'espletamento delle sue funzioni, rimborsa gli oneri sostenuti di difesa, qualora vi sia archiviazione o sentenza di proscioglimento passata in giudicato.

In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, con dolo o con colpa grave, la Comunità Montana non rimborserà alcunché.

ART. 14 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente specificato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.